

MODELLO 780/95



MINISTERO DELLE FINANZE

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1994

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI, DELLE SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) E DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-BIS DEL D.L. 30/9/1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25/11/1983, N. 649.

ISTRUZIONI GENERALI

	pag.
1 Premessa	2
2 Compilazione del frontespizio	2
3 Compilazione dei quadri A, B e C. Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le diverse aliquote	3
4 Presentazione della dichiarazione e versamento dell'imposta	4

1

PREMESSA

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, **relativamente ad ognuno dei fondi da esse gestiti**, e le società di investimento a capitale variabile (Sicav) devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

L'imposta sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio, è applicata sul valore netto del fondo o della Sicav determinato quale media annua dei valori netti, quali risultano dai prospetti di cui all'art. 5, lettera d), della citata legge n. 77 del 1983, relativi alla fine di ciascun mese.

Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva, della circostanza che il fondo o la Sicav siano stati avviati o siano cessati in corso d'anno, nella determinazione della predetta media annua si devono considerare anche i mesi nei quali il fondo o la Sicav non hanno avuto alcun valore perché non ancora avviati ovvero già cessati.

L'imposta sostitutiva è applicata secondo tre diverse aliquote: 0,05%, 0,10% e 0,25%. Tali aliquote sono applicate sul valore netto del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita:

- a) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,05%, da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- b) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,10%, da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali;
- c) per l'applicazione dello 0,25%, dalla residua parte del patrimonio del fondo o della Sicav.

Ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, introdotto dalla legge di conversione 25 novembre 1983, n. 649 — norma tuttora applicabile in virtù della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 — i fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti, già

autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, abrogato con il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sono tenuti ad applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR da commisurarsi sulla parte del fondo proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio ed alla fine di ciascun esercizio.

L'aliquota applicabile è stabilita nella misura dello 0,50 per cento, da versare alle competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 30 gennaio per i fondi il cui esercizio è ad anno solare), sul capitolo 1031, art. 3, del bilancio di entrata dello Stato.

In base all'ultimo comma dell'art. 11-bis del citato D.L. n. 512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente, entro il predetto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione relativa al predetto ammontare, allegandovi oltre alla copia della distinta o del bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva ed al prospetto da cui risulti il calcolo seguito per la determinazione del patrimonio netto anche la relazione di stima redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Consob, con l'avvertenza che la dichiarazione annuale si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima.

2

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento, compresi quelli destinatari della particolare disciplina recata dall'art. 11-bis del più volte citato D.L. n. 512 del 1983, ovvero le società d'investimento (Sicav); il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante della società di gestione, o della società d'investimento ovvero del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della Si-

cav o della società di gestione del fondo comune ovvero della società residente incaricata del collocamento in Italia di parti o quote dei fondi comuni esteri come sopra individuati.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO.

In questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti il fondo comune — italiano od estero destinatario della disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 — e tutti i dati riguardanti la Sicav, tenendo ben presente che i dati relativi al numero di codice fiscale ed al domicilio fiscale devono essere compilati esclusivamente con riguardo alle Sicav, mentre i dati relativi alla sede legale devono essere indicati con riguardo sia ai predetti fondi esteri che alle Sicav.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune — italiano od estero, come sopra precisato — ovvero della Sicav, quale si desume, rispettivamente, dal regolamento di gestione o dallo statuto. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione della denominazione rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune è noto attraverso una sigla, va indicata anche quest'ultima.

Data di istituzione: per un fondo comune è la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento; per una società d'investimento è la data nella quale l'assemblea ha deliberato l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto.

Numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia: quale numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere riportato quello che l'Organo di Vigilanza assegna per le segnalazioni statistiche. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione del codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Provvedimento che ha autorizzato al collocamento: vanno riportati gli estremi del provvedimento con il quale il Ministero del Commercio estero ha inizialmente concesso, ai sensi della richiamata normativa valutaria, l'autorizzazione al collocamento nel territorio dello Stato delle parti o quote dei fondi comuni esteri, come sopra individuati.

Numero di codice fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav. Tale numero è formato di undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Sede legale: deve essere indicata oltre che dalle Sicav - precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico - anche dai fondi esteri, come sopra individuati.

Domicilio fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav e soltanto nel caso in cui il domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

Luogo di conservazione delle scritture contabili: deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

■ **RIQUADRO RELATIVO ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI ESTERI CUI SI APPLICA L'ART. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.**

In questo riquadro vanno indicati tutti i dati riguardanti esclusivamente la società di gestione del fondo comune di investimento ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia di quote di fondi esteri ai quali si applica la disciplina dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato.

Numero di codice fiscale: tale numero è formato di undici cifre, che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo. Va barrata la casella in caso di variazione, anche a seguito di fusione, rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Domicilio fiscale: deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

■ **RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE**

Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società di gestione del fondo comune, della società d'investimento (Sicav) o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto;

ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di rappresentante legale, il codice (2) se si tratta di liquidatore.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte, devono essere indicati gli altri; in tal caso, per ciascuno di essi, devono essere riportati i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione, della Sicav o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale.

Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento.

3

COMPILAZIONE DEI QUADRI A, B E C. CALCOLO DELLE PROPORZIONI SECONDO LE QUALI APPLICARE LE DIVERSE ALIQUOTE

3.1 - Con riferimento ai **fondi comuni di diritto nazionale** ed alle **Sicav**, le diverse proporzioni secondo le quali vanno applicate le predette aliquote dello 0,05%, dello 0,10% e dello 0,25%, sono espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui ai punti a), b) e c) della premessa (v. paragrafo 1 delle presenti istruzioni) e il totale delle attività: relativamente a tali rapporti si precisa che sia il numeratore che il denominatore sono calcolati come **media annua** dei valori risultanti dai prospetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77 (redatti anche dalle Sicav ai sensi dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti sulla cui base sono stati predisposti quelli che costituiscono i quadri A e B del modulo 780, riguardanti rispettivamente, lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni di diritto nazionale e delle Sicav.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), della citata legge n. 77/83, in relazione ai fondi comuni, e dell'articolo 9, comma 2,

lettera b), del citato decreto legislativo n. 84/92 in relazione alle Sicav, lo schema tipo per la redazione di tali prospetti è determinato dalla Banca d'Italia - sentita la Consob.

Gli schemi di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav sono stati sostanzialmente desunti dai predetti schemi tipo e sono stati inclusi nel presente modello di dichiarazione, contraddistinti come Mod. 780/A e Mod. 780/B e devono essere alternativamente compilati dai soggetti obbligati a presentare questa dichiarazione a seconda che il calcolo dell'imposta sostitutiva riguardi, rispettivamente, un fondo comune ovvero una Sicav; detti moduli sono strutturati in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori della quota o dell'azione risultanti dai corrispondenti prospetti del valore relativi ad ogni fine mese. Dalla compilazione di tali prospetti si evince sia la composizione del portafoglio e sia il valore complessivo dello stesso.

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del **"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"** sul patrimonio dei fondi comuni e delle Sicav, che costituisce operazione successiva alla redazione dei predetti quadri A e B, concernenti — come già precisato — lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,05%, al numeratore del rapporto deve essere considerata la detta media annua del valore dei titoli di Stato, dei conti correnti e depositi, dei titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché delle quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari posseduti dal fondo o dalla Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,10%, al numeratore del rapporto dovranno essere considerate le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

L'aliquota dello 0,25% dovrà essere applicata sul patrimonio secondo la proporzione che sia complemento all'unità della somma delle due precedenti proporzioni.

Con riferimento, poi, a particolari voci che compaiono nel prospetto del valore della quota o della azione, e che concorrono a comporre l'attivo del fondo o della Sicav, si precisa che:

— la «posizione netta di liquidità» (rigo 12 per i fondi comuni e per le Sicav), attesa la sua natura di componente liquida del portafoglio, deve essere considerata nel numeratore della proporzione secondo la quale applicare lo 0,05%, ma solo se

attiva; se negativa, di tale voce dovrà essere tenuto conto come posta incrementativa delle passività del patrimonio;

- i «diritti maturati e non riscossi» (righe 14, 15 e 16 per i fondi comuni e rigo 14 per le Sicav), devono essere imputati alle singole poste dell'attivo alle quali si riferiscono;
- la voce «depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine», rileva per l'applicazione dello 0,05 per cento.

3.2 - Con esclusivo riferimento ai **fondi comuni esteri** di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-bis del più volte citato D.L. n. 512/1983 è stato predisposto il Mod. 780/C che riproduce, in buona sostanza, lo schema di dichiarazione allegato alla circolare n. 3 del 1° febbraio 1984 della Direzione Generale delle imposte dirette, con la quale vennero, fra l'altro, fornite le apposite istruzioni, tuttora valide in quanto non modificate. Si ribadisce con l'occasione l'obbligo di allegare alla dichiarazione, da redigersi in conformità all'unito modello, la relazione di stima della società di revisione designata dalla Consob; in mancanza di tale relazione la dichiarazione si intende omessa.

4

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983 e del terzo comma dell'art. 9 del D.L. n. 512/1983 ai fini delle modalità di effettuazione dei versamenti e della presentazione della dichiarazione previste da detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 1973; si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Conseguentemente la presente dichiarazione deve essere presentata, nei termini già precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere **spedita per raccomandata** (ma soltanto all'Ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 600/1973, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di diritto nazionale e dalle Sicav deve essere versata esclusivamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, entro il predetto termine del 31 gennaio, sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo 1 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento e utilizzando l'articolo 2 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento; il versamento dell'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento, dovuta sui fondi esteri sopra citati, va invece effettuato entro la data del 30 gennaio, se l'esercizio è ad anno solare, e comunque entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3.